



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/15 DEL 28.3.2017

Oggetto: Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione (Rep. Atti n. 5/CU del 24 gennaio 2013).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e demanda alle Regioni specifiche competenze in materia ed, in particolare, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe.

L'Assessore rammenta che, in attuazione della suddetta legge quadro, la Regione Sardegna è intervenuta con la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" e s.m.i., che provvede, fra l'altro, all'istituzione dell'anagrafe medesima presso il Servizio veterinario delle allora esistenti Aziende sanitarie locali (art. 4), stabilendo l'identificazione dei cani mediante "microchip" (art. 5).

L'Assessore sottolinea pertanto che la registrazione dei cani nelle relativa banca dati regionale è un atto obbligatorio sancito dalla Legge n. 281/1991 e successivamente ribadito e più dettagliatamente chiarito dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 recante "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", prorogata con l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2010, la cui efficacia è stata nuovamente prorogata con l'ordinanza ministeriale 19 luglio 2012, nelle more della completa attuazione sul territorio nazionale dell'Accordo in oggetto.

L'Assessore fa presente che, in particolare negli ultimi anni, l'aumentata sensibilità dei cittadini nei confronti del benessere animale e, più in generale, dei diritti degli animali quali esseri senzienti stia cambiando sempre più l'approccio nella gestione del problema randagismo e sottolinea che la legge n. 281/1991 e la legge regionale n. 21/1994 che la recepisce derivino da una nuova visione della gestione del randagismo e, più in generale, del rapporto uomo-animale.

Il fulcro del nuovo approccio è costituito dalla responsabilizzazione dei cittadini: la legge prevede quindi come primo passo la realizzazione dell'anagrafe canina e della vigilanza sul rispetto della stessa, per scoraggiare gli abbandoni e incentivare il possesso responsabile degli animali.



L'Assessore precisa inoltre che l'introduzione del microchip, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stato previsto nell'Accordo del 6 febbraio 2003 (Rep. Atti n. 1618/CSR), sancito tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003.

Tuttavia, nonostante quanto previsto nel citato Accordo del 6 febbraio 2003, permane in molte realtà del Paese l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e di iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica.

L'Assessore riferisce al riguardo che, in sede di Conferenza Unificata, il 24 gennaio 2013 è stato sancito apposito Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione (Rep. Atti n. 5/CU), teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, conseguendone una disciplina uniforme sul territorio nazionale. L'Assessore precisa che il suddetto Accordo riprende i contenuti dell'art. 12, lettera b) punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la Legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti, ed alle quali è necessario dare adempimento.

L'Assessore rileva altresì che sempre il medesimo Accordo richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro - al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina".

L'Accordo suddetto, concordato in sede di riunione tecnica svoltasi tra i rappresentanti delle Regioni, l'ANCI ed il Ministero della Salute, prevede fra l'altro la definizione di apposite Linee guida che stabiliscano procedure standardizzate relative alla movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione quando vengano trasferiti permanentemente da una Regione all'altra e concernono i requisiti sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto, nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti.

L'Assessore riferisce inoltre che, in data 29 maggio 2014 il Ministro della Salute, in attuazione del punto 4 lettera b) dell'Accordo sopra citato, ha stabilito, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le riferite procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe



degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una Regione all'altra.

Tali linee guida, trasmesse con prot. DGSAF n. 11642 ed acquisite dalla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato regionale il 30 maggio 2013 con prot. n. 14404, comprendono due modelli (mod. A e B) per la dichiarazione degli estremi di provenienza e di destinazione degli animali randagi ospitati nei canili, nonché per il trasferimento di quelli soggetti a provvedimenti di natura giudiziaria.

L'Assessore fa presente che la normativa regionale appare complessivamente in linea con le disposizioni e gli impegni assunti attraverso l'Accordo in oggetto, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore.

Il quadro normativo attualmente vigente, costituito essenzialmente dalla richiamata Legge n. 281/1991 e dalla correlata legge regionale n. 21/1994 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento di attuazione delle predette leggi (decreto del Presidente della Regione n. 1 del 4 marzo 1999), individua quali siano i principali strumenti nella lotta al randagismo: l'anagrafe canina e la vigilanza sull'applicazione della stessa, le sterilizzazioni, le adozioni, la formazione ed informazione.

L'Assessore rammenta pertanto che, allo scopo di aggiornare e potenziare le misure di lotta al randagismo e considerato l'impatto che il randagismo canino ha in termini di salute pubblica, igiene urbana veterinaria e di costi per la collettività, la Giunta regionale con la deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010 ha approvato un documento di indirizzo che affronta in modo sistematico tutte le principali tematiche connesse alla lotta al randagismo, specificando compiti e funzioni dei vari Enti coinvolti, i flussi informativi e le modalità di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di lotta al randagismo, favorendone inoltre l'uniforme applicazione sul territorio regionale.

L'Assessore sottolinea comunque che la lotta al randagismo presuppone un continuo sforzo di aggiornamento delle azioni programmate rispetto alle conoscenze scientifiche ed all'evoluzione della società; al riguardo le direttive regionali in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, di cui all'Allegato alla richiamata Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010, al punto 17 prevedono che il competente Servizio dell'Assessorato della Sanità si avvalga di una commissione tecnica di esperti, di composizione flessibile a seconda delle esigenze, con funzioni di supporto tecnico-scientifico nella predisposizione di atti di indirizzo specifico, precisando come tale necessità si sia già presentata, in una prima fase, riguardo alla costituzione di una Commissione tecnica, relativa al Programma "Prevenzione del randagismo" del Macro-Obiettivo 10



del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015, per la stesura di una lista di riscontro uniformata per i Servizi veterinari, ovvero finalizzata ad una rilevazione standardizzata dei controlli svolti, provvedendo in tal senso con determinazione del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 1378 del 17 dicembre 2015 e, in una seconda fase, riguardo alla definizione di un gruppo tecnico di programmazione e monitoraggio, sempre relativamente al Programma “Prevenzione del randagismo”, provvedendo in tal senso con determinazione della Direzione generale Sanità n. 1093 del 30 settembre 2016, modificativa della determinazione n. 272 del 1° aprile 2016. In tale contesto si colloca inoltre il “Tavolo tecnico per le strategie e le azioni di contrasto al randagismo”, costituito con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 18 del 7 aprile 2016, opportunamente integrato da competenze e specifiche professionalità per meglio rispondere alle esigenze di revisione delle normative in tema di randagismo.

L’Assessore prosegue quindi illustrando alla Giunta i punti dell’Accordo oggetto del presente atto di recepimento, evidenziandone lo stato di attuazione sul territorio regionale.

In particolare, con riferimento agli impegni in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai punti 1, 2 e 3 dell’Accordo citato, l’Assessore rileva quanto segue.

- a) Il punto 1 lettera a) dell’Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche per “istituire e implementare l’anagrafe degli animali d’affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale”.

Al riguardo l’Assessore ribadisce che in Sardegna vige l’obbligo per i proprietari o i detentori di cani di iscrivere il proprio animale nella banca dati dell’anagrafe canina, entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso dell’animale (art. 4, comma 2, L.R. n. 21/1994).

Come è parimenti obbligatoria l’iscrizione in anagrafe dei gatti e dei furetti che si intendano portare all’estero e che devono perciò essere muniti di un passaporto europeo, di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e al suo Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione, rilasciato dai Servizi veterinari della ASL competente per territorio.

L’Assessore rammenta inoltre che, a partire dal 2007, il Servizio Sanitario Regionale si è dotato di una banca dati anagrafica canina di tipo informatico, accessibile on line attraverso il portale Sardegna salute della Regione, alimentata dai Servizi veterinari pubblici e dai liberi professionisti autorizzati, che consente di porre in relazione biunivoca l’animale con il suo proprietario e di risalire al proprietario di un cane vagante catturato, qualora questo sia stato registrato nella banca dati,



come da obbligo di legge.

L'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Autonoma della Sardegna, implementata a giugno 2010 nell'ambito del Progetto SISaR, è quindi parte integrante del registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.

La stessa Anagrafe è accessibile con la funzionalità di ricerca a livello regionale e in forma anonima al seguente indirizzo: <http://anagrafecanina.regione.sardegna.it>.

Si tratta di una banca dati centralizzata, installata presso il CED della Regione Sardegna, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.

I dati dell'anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Sardegna risultano pertanto coerenti con quelli dell'Anagrafe Canina Nazionale e che, dopo la prima fase di avvio, essa si è arricchita di nuove informazioni relative all'animale, quali la specie (cane, gatto, furetto), la razza ed il sesso, in ottemperanza al nuovo flusso informativo istituito per la Banca Dati Anagrafe Canina.

Per motivi tecnici connessi alla creazione della Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina (BDR), è impossibile iscrivere un cane in anagrafe prima dell'identificazione mediante inserimento del microchip (la registrazione in BDR deve essere infatti contestuale o successiva, entro 72 ore dall'identificazione) e, inoltre, per motivi sanitari può essere necessario ritardare l'identificazione del cucciolo fino al completamento dei piani vaccinali. I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi.

Il proprietario o detentore di un cane è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi Veterinari dell'ATS competenti per territorio, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà (art. 4 L.R. n. 21/1994), i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale (art.11 L.R. n. 21/1994). La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui sopra. Il proprietario o il detentore è infine tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza (art. 4, comma 6, L.R. n. 21/1994).

b) Il punto 1 lettera b) dell'Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche affinché "il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip".

Al riguardo l'Assessore ribadisce che in Sardegna l'identificazione dell'animale è concomitante all'iscrizione all'anagrafe e avviene mediante inoculazione sottocutanea indolore del microchip, che viene eseguita gratuitamente a cura dei Servizi veterinari della ATS competente per territorio o da



veterinari liberi professionisti autorizzati (art. 5 L.R. n. 21/994).

- c) Il punto 1 lettera c) dell'Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche affinché "il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip".

Al riguardo l'Assessore fa presente che, allo stato attuale, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Anagrafe non è prevista per la specie felina, ma che i gatti vadano iscritti qualora si debbano portare all'estero (come si è detto, il passaporto dell'animale viene infatti rilasciato esclusivamente se il gatto risulti iscritto all'Anagrafe). Tuttavia l'opzione di estendere, su base volontaria, l'iscrizione di gatti all'Anagrafe, a prescindere dal rilascio del passaporto, verrà esaminata in occasione della revisione delle procedure di iscrizione in anagrafe che saranno discusse nell'ambito della commissione tecnica e gruppo di esperti di cui al richiamato punto 17 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010 al fine della predisposizione di atti di indirizzo specifico.

- d) Il punto 1 lettera d) dell'Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche affinché "i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione".

Al riguardo l'Assessore fa presente che la normativa di settore non contempla la lotta al randagismo del gatto e che la L.R. n. 21/1994 promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. I riferimenti normativi esistenti disciplinano infatti solo la gestione delle colonie feline, che i Comuni, anche tramite la collaborazione di Associazioni o di cittadini volontari, devono censire e gestire, concordando con la ATS appositi piani di sterilizzazione (Art. 14 L.R. n. 21/1994) per impedire un incremento numerico dei felini.

- e) Il punto 1 lettera e) dell'Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche affinché "il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati" secondo quanto convenuto con l'Accordo medesimo "nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale".

Al riguardo l'Assessore ribadisce che la normativa regionale specifica che i commercianti e gli allevatori debbano identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi. Tuttavia, riguardo al divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi casi particolari, fa presente che tale disposizione verrà fatta propria dalla Regione Sardegna con specifico atto di indirizzo in occasione della revisione delle procedure di iscrizione in anagrafe che saranno discusse nell'ambito della commissione tecnica e gruppo di



esperti di cui al richiamato punto 17 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010.

- f) Il punto 1 lettera f) dell'Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche per "l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c".

Al riguardo l'Assessore ribadisce che i Servizi veterinari della ATS, oltre alle normali funzioni di competenza, provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa (art. 2 L.R. n. 21/1994). La società in house della Regione Sardegna "Sardegna IT Srl", a supporto della realizzazione del Sistema Informativo Regionale, garantisce la gestione dell'applicativo della Banca dati degli Animali d'Affezione e provvede al monitoraggio del flusso dati per ciascuna ASL e per singolo Comune e fornisce supporto alla Regione e assistenza on site presso le AASSLL e i Comuni della Sardegna per il re-invio dei dati al Ministero della Salute, in modo da assolvere correttamente all'obbligo del debito informativo che, attualmente prevede un invio continuativo con cadenza almeno mensile del flusso informativo medesimo.

- g) Il punto 2 lettera a) dell'Accordo prevede l'impegno delle Regioni al fine di "promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione", nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo medesimo.

L'Assessore rammenta che l'identificazione degli animali di affezione attraverso un microchip e la conseguente iscrizione nell'anagrafe è un atto di responsabilità sia verso l'animale sia nei confronti della comunità e rappresenta il primo indispensabile presupposto per la prevenzione del randagismo e il più efficace deterrente contro l'abbandono.

La identificazione permette infatti la pronta restituzione dell'animale al legittimo proprietario in caso di smarrimento, ma vincola il medesimo al rispetto dei comportamenti giuridici stabiliti dalla normativa vigente e, in definitiva, alla responsabilità nei confronti del proprio cane.

Purtroppo la pratica dell'anagrafatura, nonostante si tratti di un adempimento obbligatorio previsto dalla richiamate Legge n. 281/1991 e legge regionale n. 21/1994, spesso viene trascurata dai proprietari che non ne riconoscono l'importanza anche a tutela del proprio cane.

L'Assessore fa presente la necessità della promozione di una giusta coscienza civica nei confronti del mondo animale, con l'obiettivo di una progressiva diminuzione dei casi di abbandono, favorendo, specie nei giovani, comportamenti responsabili nei confronti degli animali. L'Assessore ricorda a tal proposito che l'attività di formazione e informazione è un fattore determinante nella



promozione di adeguati comportamenti, a medio e lungo termine, e costituisce una delle attività più appropriate ed efficaci nella prevenzione del randagismo.

Al riguardo l'Assessore fa presente che l'art. 21 della L.R. n. 21/1994 dispone che la Regione promuova, con la collaborazione dei Servizi veterinari della ATS, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche mediante l'istituzione di corsi di formazione e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari della ATS.

La Regione promuove inoltre, attraverso le necessarie intese con le competenti Autorità scolastiche, nell'ambito delle attività integrative e di sostegno, lo svolgimento di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

L'attività di formazione ed informazione è infatti un fattore determinante nella promozione di adeguati comportamenti, a medio e lungo termine, e costituisce una delle attività più appropriate ed efficaci nella prevenzione del randagismo. L'art. 12 delle Direttive regionali in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione (Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010) dispone infatti che, attraverso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, la Regione indirizzi l'attività formativa e divulgativa in modo uniforme su tutto il territorio regionale. La lotta al randagismo necessita pertanto di attività formative differenziate nei confronti di diversi destinatari, quali:

- i Veterinari (art 12, comma 1), per i quali la Regione, di concerto con i Servizi di Prevenzione dell'ATS ed avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e dell'Università, pianifica l'organizzazione di eventi formativi, in particolare indirizzati ai veterinari, pubblici e liberi professionisti, impegnati nel controllo del randagismo e nell'igiene urbana veterinaria. I corsi prevedono, tra l'altro, tecniche formative generali (formazione per formatori), al fine di creare una rete di formatori specializzati, disponibile sul territorio regionale per l'implementazione degli altri eventi formativi;
- le Guardie zoofile, i responsabili dei canili, il personale preposto al recupero degli animali e le Associazioni di volontariato (art 12, comma 2), verso cui le AASSLL devono organizzare corsi di formazione specificatamente rivolti agli operatori;
- la Polizia municipale (art 12, comma 3), sulla quale i Comuni devono agire favorendo la partecipazione del relativo personale alle attività formative specifiche, prevedendo uno spazio di discussione di problemi specifici ed eventuali simulazioni;
- i cittadini e i proprietari di cani (art 12, comma 4), verso i quali è opportuno fare alcune



precisazioni: la diffusione capillare di attività formative a tutti i cittadini rischia infatti di risultare dispersiva e frammentaria, e in ultima analisi inefficace, senza un'accurata pianificazione degli obiettivi formativi e della popolazione target. Poiché occorre pianificare sistematicamente il raggiungimento di un obiettivo minimo di informazione diffusa, una modalità d'approccio sistematico a tale scopo prevede, come si è prima riferito, il raggiungimento degli studenti tramite il sistema scolastico. I Servizi veterinari dell'ATS sono quindi chiamati ad organizzare corsi per formatori, rivolti ai docenti scolastici.

L'informazione ai singoli proprietari di cani è invece prevista già in fase di iscrizione all'anagrafe canina e può avvenire anche tramite la realizzazione di libretti informativi, scaricabili gratuitamente dai siti internet regionali (come quelli dell'IZS della Sardegna e degli altri Enti partecipanti all'iniziativa), da distribuire eventualmente anche presso ambulatori veterinari ed esercizi commerciali (negozi di cibi per cani, esercizi di toelettatura, ecc.). Una formazione particolare è infine prevista per i proprietari di cani che richiedano una valutazione comportamentale in quanto "impegnativi" per la corretta loro gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

h) Il punto 2 lettera b) dell'Accordo prevede l'impegno delle Regioni al fine di "adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:

- applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
- rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
- verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
- informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio".

Al riguardo l'Assessore ribadisce che nella regione Sardegna l'identificazione dell'animale avviene mediante l'inserimento sottocutaneo indolore di un microchip, eseguito gratuitamente a cura dei Servizi veterinari della ATS o da veterinari liberi professionisti autorizzati (art. 5 L.R. n. 21/1994) e sussiste l'obbligo per i proprietari e i detentori dei cani di chiedere l'iscrizione del loro cane nell'anagrafe canina entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale (art. 4, comma 2). Tuttavia, per motivi tecnici connessi anche alla creazione della Banca Dati



Regionale dell'anagrafe canina (BDR), non è possibile iscrivere un cane in anagrafe prima dell'identificazione mediante inoculazione del microchip (la registrazione in BDR deve essere infatti contestuale o successiva, entro 72 ore dall'identificazione); inoltre, per motivi sanitari, in molti casi può essere necessario ritardare l'identificazione del cucciolo fino al completamento dei piani vaccinali. I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi (art. 4, comma 1 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010).

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/1994 l'iscrizione all'anagrafe canina comporta l'utilizzo di una scheda, della quale ci si può avvalere anche per la registrazione degli interventi di profilassi eseguiti, nella quale sono annotati luogo e data di nascita, stato segnaletico e codice assegnato all'animale. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. L'art. 14 (Criteri di anagrafatura dei cani) del richiamato D.P.G.R. n. 1/1999 prescrive inoltre che il microchip deve contenere in memoria un codice di quindici cifre inalterabile e unico, rispondente alle normative ISO 11784 e ISO 11785, quindi compatibile con i lettori progettati secondo i predetti standard.

- i) Il punto 2 lettera c) dell'Accordo prevede l'impegno delle Regioni al fine di "garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale", precisando che a tal fine il Ministero della Salute "si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto".

Al riguardo l'Assessore fa presente che l'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Sardegna, implementata a partire da giugno 2010 nell'ambito del Progetto SISaR, è parte integrante del registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.

- j) Il punto 3 lettere a) e b) dell'Accordo prevede che vengano adottate disposizioni specifiche affinché "i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto" e che gli stessi Comuni "dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo".

L'Assessore fa presente che la normativa in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo non definisce un sistema gerarchico di responsabilità, ma un sistema di responsabilità



parallele che devono essere tutte realizzate di concerto al fine di ottenere un risultato positivo.

Al riguardo precisa che la Regione ha un ruolo di programmazione, coordinamento e controllo della ATS e degli Enti Locali impegnati nelle attività di lotta al randagismo (L.R. n. 15/1985; L.R. n. 10/2006) ed esercita tale ruolo per il tramite del competente Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Generale della Sanità.

Per quanto attiene i Comuni, il Sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria locale, ha un ruolo rilevante nella gestione del randagismo. In relazione a ciò, la procedura di verifica sulla dotazione di un numero adeguato di lettori di microchip ISO compatibili da parte di tutta la Polizia municipale in regione Sardegna, nonché sull'eventuale loro acquisizione se in numero insufficiente, saranno valutate, al fine della predisposizione di atti di indirizzo specifico, dalla commissione tecnica e gruppo di esperti di cui al richiamato punto 17 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010.

Tutto ciò premesso ed avendo evidenziato pertanto come la Regione Sardegna si sia dotata di una disciplina in materia, in parte già conforme a quanto previsto nell'Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle regole poste in capo ai proprietari o detentori di animali d'affezione e alle modalità di identificazione dei medesimi animali, l'Assessore propone alla Giunta di recepire formalmente l'Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione (Rep. Atti n. 5/CU del 24 gennaio 2013), in modo tale da aggiornare in piena conformità il sistema regionale attualmente operante, prendendo inoltre atto delle correlate linee guida ministeriali trasmesse con prot. DGSAF n. 11642 del 29 maggio 2014.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU) in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", quale Allegato A alla presente deliberazione, così come parimenti si allega alla presente deliberazione, per presa d'atto, anche il documento ministeriale recante le linee guida ministeriali sulle procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una Regione all'altra (Allegato B), che formano parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- di demandare al competente Servizio regionale di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della Sanità, la convocazione della Commissione tecnica



e gruppo di esperti di cui al punto 17 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/39 del 27 aprile 2010, coinvolgendo, se del caso e per le attribuzioni specifiche, anche il Tavolo per le strategie e le azioni di contrasto al randagismo, costituito con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 18 del 7 aprile 2016, opportunamente integrato da competenze e specifiche professionalità che si rendessero necessarie per meglio rispondere alle esigenze di revisione delle normative in tema di randagismo, o per la predisposizione di atti di indirizzo specifico e/o per l'elaborazione di indicazioni operative utili all'adozione di disposizioni specifiche da parte della Direzione generale medesima, in ottemperanza agli impegni assunti con il formale recepimento dell'Accordo in oggetto;

- di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru